

QUESITO REFERENDARIO A cura dell'associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

REFERENDUM EUTANASIA quesito referendario sull'art. 579 cp

Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.», comma 2, integralmente e comma 3 limitatamente alle parole «Si applicano»?

In una ipotesi referendaria voler introdurre per abrogazione l'eutanasia non è cosa semplice. Attualmente non esiste una disciplina penale che regoli in maniera espressa l'eutanasia, bensì nel nostro ordinamento è la fattispecie dell'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) che assume un ruolo centrale ai fini di una valutazione penalistica di tale pratica. L'eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasi (art. 579 c.p. omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasi che viene assunto in modo autonomo dalla vittima del reato (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall'intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l'interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. "accanimento terapeutico".

È però vero che molti casi "ambigui" creano condotte "complesse" o "miste" che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.

Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati emerge l'esigenza di ammettere l'eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).

Per questi motivi si prospetta efficace, in chiave di innovazione normativa, intervenire con un referendum parzialmente abrogativo dell'art. 579 c.p., omicidio del consenziente. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia, secondo la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sul 580 cp, può fare ricadere la nuova disposizione come eventualmente abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia.

Inoltre con un intervento "chirurgico" se ne salverebbe la parte che evita l'abuso, lasciando la condotta punita come un omicidio, ma per converso rendendo esplicitamente lecita la parte espunta dall'ordinamento (senza che possa intendersi ricadere la parte abrogata nel puro e semplice omicidio, art. 575 c.p.).

L'innovazione normativa dunque risiede nella possibilità non solo di vedere scriminato l'aiuto al suicidio ma anche, appunto, nella depenalizzazione dell'eutanasia (attualmente vietata dalla fattispecie di omicidio del consenziente) sempre nell'ambito dell'attuale assetto ordinamentale. Non solo, il testo che

emergerebbe dall'abrogazione referendaria restituisce una norma sintatticamente coerente. E inoltre: la norma che residua ha al suo interno l'espressione "col consenso di lui". Fino a oggi, la forma del consenso (che però si riferisce a un reato) è libera, sebbene debba essere provata; ma da domani la forma (divenendo lecita parte della condotta) assumerebbe altro significato, e - proprio per le ragioni di protezione del bene vita esposte nelle decisioni della corte (in particolare ordinanza e sentenza Cappato) e nelle leggi in materia - acquisirebbe per forza di cose altro significato e dunque altra forma, ovvero una forma certa integrata con l'ordinamento. In conclusione, l'espressione "col consenso di lui" avrebbe un significato che risulterebbe chiaramente coordinato alle leggi dell'ordinamento sul fine vita e agli interventi della Corte.

Articolo 579 c.p. e relative abrogazioni referendarie

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con ~~la reclusione da sei a quindici anni.~~

~~Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.~~

~~Si applicano~~ le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].